

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 giugno 2016.

Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, nello specifico, l'art. 5-bis, recante: «Disposizioni in materia di dragaggio»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 78, recante «Modifica all'art. 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio»;

Visto l'art. 5-bis, comma 2, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in conformità del quale «qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visti gli esiti dei lavori svolti dal tavolo tecnico sulle attività di dragaggio all'interno dei siti di interesse nazionale, istituito dalla Direzione salvaguardia del territorio e delle acque e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al link <http://www.bonifiche.minambiente.it/dragaggi.html>;

Decreta:

Art. 1.

È approvata «La procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale», allegata al presente decreto, onde costituirne parte integrante e sostanziale, recante i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 all'interno dei siti di interesse nazionale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti non conclusi, nelle forme previste dalla legge, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Roma, 8 giugno 2016

Il direttore generale: CHECCUCCI

AVVERTENZA:

Si rappresenta che il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, è stato reso disponibile al seguente link:

<http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/normativa/doc00490620160613142404.pdf>, nel quale si prega di dare evidenza in sede di pubblicazione.

16A04720

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 giugno 2016.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla



prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

*Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di ufficio*

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 2006.

Art. 3.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015*

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2 dopo la lettera *h*) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «*i*) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «70» è inserito il numero «71».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

Il Ministro: ALFANO

